



**COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 32 Del 06-08-2020**

**Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe per l'anno 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di agosto alle ore 17:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>FALCUCCI MAURO</b>	<b>P</b>	<b>FALCUCCI ALFONSO</b>	<b>A</b>
<b>RICCIONI SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>REMIGI SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>CECCARELLI ANGELA</b>	<b>P</b>	<b>REMIGI VALENTINA</b>	<b>P</b>
<b>VALENTINI OVIDIO</b>	<b>A</b>	<b>DI GIO' PIETRO CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>PAZZAGLINI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>REMIGI LOREDANA</b>	<b>A</b>
<b>BATASSA AZZURRA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di Sindaco e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CECCARELLI ANGELA

BATASSA AZZURRA

DI GIO' PIETRO CLAUDIO

Il Sindaco invita il dipendente Filippo Falsi ad esporre l'argomento.

Interviene la Consigliera Valentina Remigi chiedendo se l'abbassamento delle tariffe è dovuto ad una modifica del coefficiente o ad un cambiamento delle superfici.

Il Sindaco invita la Dottoressa Martina Galassi a rispondere, la quale conferma che si è lavorato sui coefficienti delle varie tariffe.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

### Premesso che:

- a seguito dell' istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); omissis.”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**Vista** la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

**Dato atto** che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**Atteso che** ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**Dato atto** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso che** lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto** che l' "Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**Dato atto** che nel caso del Comune di Castelsantangelo sul Nera l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA3 Macerata;

**Visto** il PEF 2020 predisposto dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA3 Macerata e approvato dalla stessa assemblea con Delibera n°2/2020 del 22/05/2020 dal quale si evince un importo totale dei costi TARI per l'anno 2020 di € 69.678,00 e allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

**Visto** l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **per l'anno 2020**, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il **30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

**Considerato che**, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF e delle tariffe TARI 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (l'ATA) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il 30 aprile);
- con il D.L. 18 del 17.03.2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);
- l'art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020, abroga il sopraccitato comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo DL 18/2020 risulta essere il 31 luglio 2020;
- l'art. 106, comma 3-bis del d.d.l. di conversione del D.L. n.34 del 19.05.2020, attraverso la modifica e l'integrazione dell'articolo 107 comma 2 del D.L. 18/2020, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 e di conseguenza anche i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI;

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

**Ravvisata** inoltre la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI 2020 calcolate sulla base del PEF 2020 come riepilogate nei seguenti prospetti:

#### Utenze domestiche residenti

(n) componenti nucleo abitativo	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	0,55	0,31	<b>0,86</b>
2	0,55	0,39	<b>0,94</b>
3	0,55	0,41	<b>0,96</b>
4	0,55	0,44	<b>0,99</b>
>4	0,55	0,47	<b>1,02</b>

#### Utenze non domestiche

Attività Produttive	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,76	0,09	<b>0,85</b>
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,76	0,09	<b>0,85</b>
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,12	<b>0,88</b>
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,76	0,21	<b>0,97</b>
5- Alberghi con ristorante (*)	0,76	0,21	<b>0,97</b>
6 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,76	0,20	<b>0,96</b>
7 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	0,14	<b>0,90</b>
8 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,76	0,57	<b>1,33</b>

9 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,76	0,19	<b>0,95</b>
10 - Discoteche, night club	0,76	0,37	<b>1,13</b>
11 - Negozi di generi alimentari	0,76	0,71	<b>1,47</b>
12 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,76	0,33	<b>1,09</b>
13 - Negozi di beni durevoli	0,76	0,47	<b>1,23</b>
14 - Attività artigianali tipo botteghe	0,76	0,33	<b>1,09</b>
15 - Ospedali, case di cura e riposo	0,76	0,37	<b>1,13</b>
16 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,76	1,88	<b>2,64</b>
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,76	1,41	<b>2,17</b>
18 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,76	1,31	<b>2,07</b>
19- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,76	0,21	<b>0,99</b>

\*La superficie utilizzata a ristorante sarà soggetta alla tariffa "18" (€ 2,07/mq) – Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio;

**Dato atto** che ARERA con deliberazione del 5 maggio 2020 n°158/2020/R/rif ha adottato delle misure urgenti in ordine alla tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, prevedendo per le utenze non domestiche le cui attività sono state sottoposte a sospensione una riduzione della quota variabile proporzionata ai vari periodi di chiusura individuati dai D.P.C.M. emessi;

**Considerato** che l'applicazione di detta riduzione comporta una minor entrata TARI 2020 di € 57,62, cifra esigua per la quale non è necessario dover modificare le previsioni inserite in bilancio;

**Vista** la delibera consiliare n. 28 del 25/06/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI);

**Acquisito** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con votazione espressa nei modi e forme di legge, con voti favorevoli num.7, contrari num.1 (Valentina Remigi, senza alcuna dichiarazione da inserire a verbale), dai num.8 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 4) di approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2020:

**Utenze domestiche residenti**

<b>(n) componenti nucleo abitativo</b>	<b>Quota fissa (€/mq)</b>	<b>Quota variabile (€/mq)</b>	<b>Tariffa (€/mq)</b>
1	0,55	0,31	<b>0,86</b>
2	0,55	0,39	<b>0,94</b>
3	0,55	0,41	<b>0,96</b>
4	0,55	0,44	<b>0,99</b>
>4	0,55	0,47	<b>1,02</b>

**Utenze non domestiche**

<b>Attività Produttive</b>	<b>Quota fissa (€/mq)</b>	<b>Quota variabile (€/mq)</b>	<b>Tariffa (€/mq)</b>
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,76	0,09	<b>0,85</b>
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,76	0,09	<b>0,85</b>
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,12	<b>0,88</b>
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,76	0,21	<b>0,97</b>
5- Alberghi con ristorante (*)	0,76	0,21	<b>0,97</b>
6 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,76	0,20	<b>0,96</b>
7 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	0,14	<b>0,90</b>
8 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,76	0,57	<b>1,33</b>
9 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,76	0,19	<b>0,95</b>

10 - Discoteche, night club	0,76	0,37	<b>1,13</b>
11 - Negozi di generi alimentari	0,76	0,71	<b>1,47</b>
12 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,76	0,33	<b>1,09</b>
13 - Negozi di beni durevoli	0,76	0,47	<b>1,23</b>
14 - Attività artigianali tipo botteghe	0,76	0,33	<b>1,09</b>
15 - Ospedali, case di cura e riposo	0,76	0,37	<b>1,13</b>
16 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,76	1,88	<b>2,64</b>
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,76	1,41	<b>2,17</b>
18 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,76	1,31	<b>2,07</b>
19- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,76	0,21	<b>0,99</b>

\*La superficie utilizzata a ristorante sarà soggetta alla tariffa "18" (€ 2,24/mq) – Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio;

5) Di dare atto che le suddette tariffe TARI assicurano la copertura dei costi del PEF 2020, sia nella parte fissa che in quella variabile;

6) Di applicare, come previsto da ARERA con deliberazione del 5 maggio 2020 n°158/2020/R/rif., la riduzione tariffaria prevista per le utenze non domestiche le cui attività sono state sottoposte a sospensione a causa dell'emergenza COVID-19;

7) Di dare atto che il minor introito risultante dall'applicazione della suddetta riduzione è pari ad € 57,62, cifra esigua per la quale non è necessario dover modificare le previsioni inserite in bilancio;

8) Di dare atto, altresì, che i minori introiti derivanti dall'inagibilità degli immobili, causata dal sisma del 24/08/2016 e seguenti, saranno garantiti da pari contributo da parte dello Stato così come previsto dal D.L. 189/2016;

9) Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

10) Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione espressa nei modi e forme di legge, con voti n. 7 favorevoli, n.1 contrari (Valentina Remigi),

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 23-07-2020

Il Responsabile del servizio  
f.to **Galassi Martina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 23-07-2020

Il Responsabile del servizio  
f.to **Galassi Martina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO	f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
FALCUCCI MAURO	DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Castelsantangelo Sul Nera, 22-08-2020

f.to Il Responsabile della Pubblicazione  
GALASSI DOTT.SSA MARTINA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 06-08-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
 È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 22-08-2020

f.to Il Responsabile del Servizio  
GALASSI DOTT.SSA MARTINA

---

---

La presente copia è conforme all'originale

Castelsantangelo Sul Nera, 22-08-2020

MARTINA

Il Responsabile del Servizio  
GALASSI DOTT.SSA